

Firmato il nuovo contratto sulle utilizzazioni. Forti restrizioni per insegnare nei licei musicali

Docenti di musica per le primarie

In assenza di maestri, domande aperte anche ai professori

di Carlo Forte

I docenti di musica, se lo vorranno, potranno chiedere di essere utilizzati nella scuola primaria oppure al liceo musicale. La novità è contenuta nel contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni firmato il 12 maggio scorso da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams. L'accordo dispiegherà effetti solo dopo la sottoscrizione definitiva, che avverrà al termine dell'iter di approvazione da parte degli organi di controllo.

La primaria

La possibilità dell'utilizzazione nella primaria è già prevista dal decreto ministeriale n.8 del 31 maggio 2001.



L'art.2 del provvedimento dispone che «per la diffusione della cultura e della pratica musicale» le scuole, oltre ad avvalersi dei maestri e delle maestre in possesso del diploma di conservatorio, possono utilizzare i docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 nell'ambito dell'organico assegnato. Il contratto, dunque, si limiterà a regolare l'utilizzo inquadrandolo all'interno delle regole della mobilità annuale. E cioè delle disposizioni contrattuali che regolano le operazioni di mobilità che avvengono in organico di fatto, sui posti che rimangono disponibili dopo la mobilità a domanda.

Da quanto si legge nella bozza, il diritto a presentare la domanda di utilizzazione nella primaria sarà attribuito a tutti i professori di musica, a prescindere dal fatto che appartengano a classe di concorso in esubero oppure no. E in subordine anche ai docenti di altre discipline purché diplomati in conservatorio.

La bozza chiarisce, però, che l'utilizzo di docenti delle secondarie nella primaria sarà residuale rispetto a quello degli insegnanti della primaria in possesso del diploma di conservatorio. Solo in assenza di personale docente interno disponibile si utilizzeranno i docenti di scuola secondaria e, comunque, secondo un ordine di priorità. Prima di tutto i docenti, se appartenenti alle classi di concorso in esubero, nell'ambito delle classi 31/A, 32/A e 77/A. E poi i docenti non in esubero, anche se non appartenenti alle classi di concorso musicali, purché siano in possesso del diploma di conservatorio. Ma solo se saranno i docenti

stessi a chiederlo.

La bozza di accordo chiarisce che i posti che si libereranno per effetto di queste utilizzazioni incrementeranno il piano delle disponibilità per le operazioni di utilizzazione del personale docente nella stessa tipologia di posto o classe di concorso. Dunque, fermo restando la titolarità dei docenti nelle cattedre e nei posti di provenienza, il loro posto sarà coperto da altro docente della stessa classe di concorso. L'utilizzazione nella primaria non comporterà demansionamento e, dunque, gli obblighi contrattuali rimarranno quelli dei docenti della secondaria (18 ore) e anche la retribuzione.

Il liceo musicale

La bozza di contratto dedica un intero articolo alle utilizzazioni dei docenti di musica nei licei musicali. Ma le condizioni previste per l'accesso agli insegnamenti sono talmente restrittive che la maggioranza degli aspiranti rimarrà delusa. Basti pensare che, per insegnare storia della musica, oltre al diploma di conservatorio e all'abilitazione in educazione musicale è necessario che gli aspiranti posseggano la laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale classe LM-45- o titoli equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.10.2009, n. 233). Quindi, non solo rimarranno esclusi gli aspiranti abilitati in possesso del mero diploma di conservatorio, ma anche coloro che pur in possesso di tale laurea non possiedono il diploma di conservatorio. Condizione peraltro prevista dalla normativa regolamentare. Si tratta di un caso unico nel nostro ordinamento, in cui per accedere ad un insegnamento è necessario possedere, in aggiunta alla laurea, un titolo accademico ad essa equiparato. Fermo restando il possesso dell'abilitazione.